



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 22/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel febbraio 2003, il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente, presso un esercizio convenzionato, un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura. Per effetto di un'annotazione riportata in un riquadro del testo negoziale, il cliente contestualmente indirizzava alla società finanziaria richiedente di rilascio di carta di credito "per l'utilizzo di una disponibilità iniziale di € 2.100". Secondo quanto riferito dall'intermediario in sede di controdeduzioni, quest'ultima linea di fido veniva utilizzata a partire dal marzo 2004, allorché il cliente richiedeva e otteneva una somma di € 2.000, con "contestuale adesione alla copertura assicurativa". La carta di credito – già contemplata nell'originario contratto di finanziamento – veniva effettivamente rilasciata, su istanza del ricorrente, solo nel marzo 2006 e utilizzata a valere sulla ripetuta apertura di credito fino al 25/2/2009.

La parte resistente riferiva poi che, a seguito di ritardi nei pagamenti, veniva concordato nel febbraio 2007 un piano di rientro con il quale il cliente si impegnavo alla corresponsione di una rata mensile dell'importo di € 99,40. Tuttavia, a causa delle persistenti irregolarità nei pagamenti, l'intermediario affidava la posizione a società di recupero del credito, per l'esazione domiciliare.

Nel'agosto 2010 il ricorrente chiedeva di ricevere copia del contratto e della documentazione di trasparenza inerente all'emissione della carta di credito. In risposta, l'intermediario resistente forniva un rendiconto integrale del rapporto a far data dall'iniziale utilizzo della linea di credito (risalente al marzo 2004) fino al 10/8/2010; con ulteriore comunicazione, poi, precisava che la copia dell'accordo contrattuale relativo allo strumento di pagamento "non è disponibile ... perché il finanziamento in oggetto rientra nella tipologia "linea di credito" la cui apertura è stata autorizzata tramite stipula del precedente contratto di finanziamento", allegato per pronto riferimento.

Sulla base della documentazione ricevuta, il ricorrente trasmetteva un reclamo in data 2/9/2010, contestando che la carta di credito sarebbe stata a suo tempo collocata in



palese violazione delle disposizioni normative in materia di trasparenza. Pur indicando il TAEG, il documento contrattuale a suo tempo sottoscritto dal cliente non specificava le voci di costo applicate al finanziamento, né gli oneri derivanti dall'adesione all'accessoria polizza assicurativa. In relazione a tanto, lo scrivente – anche richiamando i provvedimenti sanzionatori già emessi da Banca d'Italia e Autorità Garante della concorrenza e del mercato nei confronti della resistente - richiedeva la restituzione di quanto indebitamente versato a “titolo di capitalizzazione composta, interessi di mora ed oneri diversi eccedenti i limiti di cui al tasso soglia ex lege 108/96”.

L'intermediario forniva riscontro con nota del 28/10/2010, contestando la richiesta di restituzione di quanto indebitamente corrisposto, osservando che *“il Tan applicato al contratto in oggetto è in linea con i tassi effettivi medi rilevati ai sensi della legge sull'usura”*. Con l'occasione, poi, invitava il cliente a provvedere al rimborso del debito *“già scaduto”*, pari a € 429,22.

Con il ricorso, pervenuto in data 28/10/2010, l'esponente reiterava le contestazioni già evidenziate col reclamo, specificando che, in forza delle palesi violazioni della normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari, doveva essere dichiarata estinta la carta di credito, con l'obbligo per l'intermediario di restituire quanto ingiustamente versato *“a titolo di capitalizzazione, spese, interessi di mora ed oneri diversi, eccedenti i limiti di cui al tasso soglia ex L. 108/1996”*.

In sede di controdeduzioni, il resistente precisava che, per l'attivazione della carta di credito, c'era stata una specifica richiesta. Nel caso di specie, tra l'altro, il ricorrente, in seguito all'attivazione, aveva più volte utilizzato lo strumento di pagamento e non poteva *“quindi sostenere di non avere richiesto”* la carta di credito. Egualmente, l'intermediario respingeva le contestazioni della controparte in merito alla presunta usurarietà del finanziamento, rilevando che nel contratto era previsto un TAN del 17,52%, poi ridotto in corso di rapporto (n.d.r.: a partire dal 14/4/2006) al 15,84%; in termini di tasso effettivo globale, il costo del credito è risultato pari a 19,28%, incrementato - a partire dal 5/5/2010 – fino al 21,17%. Considerato che, al tempo dell'emissione, il tasso medio praticato per l'analoga classe di prodotto era fissato al 19,28%, la remunerazione del finanziamento oggetto di ricorso era sicuramente, e con ampio margine, inferiore alla soglia antiusura (28,92%).

Tanto premesso, e segnalato che la posizione presentava un saldo debitore pari a € 940,72 (e un importo impagato e scaduto di € 528,62), il resistente chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio ha ad oggetto una linea di fido ad uso rotativo concessa dall'intermediario resistente ed utilizzabile dal cliente mediante una carta di credito emessa dal medesimo intermediario, mediante finanziamenti erogati su specifica richiesta. Come è noto, il prodotto consente al cliente piena flessibilità di utilizzo entro i limiti della disponibilità finanziaria concessa, disponibilità che si ricostituisce mese per mese mediante i versamenti che il cliente si impegna ad effettuare.

Nel caso di specie, come già verificato in altri casi riguardanti il medesimo intermediario, in via accessoria alla linea di credito è stata collocata anche una polizza assicurativa, sulla quale nessuna delle parti ha però fornito informazioni esaustive. Il ricorrente ha contestato di non essere stato informato sulla necessità di sottoscrivere la copertura assicurativa per accedere al fido; l'intermediario convenuto si è limitato a precisare che l'adesione alla polizza sarebbe stata acquisita -con modalità invero non definite- contestualmente alla richiesta di utilizzo della somma di € 2.000. In base ad ulteriori approfondimenti, è risultato

che il contratto assicurativo, presumibilmente offerto telefonicamente, aveva ad oggetto la copertura del rischio di insolvenza conseguente a morte o invalidità permanente del debitore.

Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto alcuna ulteriore informativa in merito alla natura e alle caratteristiche del prodotto, né alcuna indicazione sulle ulteriori voci di costo poi applicate nel corso del rapporto. In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha prodotto, in allegato al modulo contrattuale, un documento recante le "condizioni generali" valevoli per la linea di credito ad uso rotativo, alle quali si fa rinvio nel modulo contrattuale e che il cliente dichiara per sottoscrizione di conoscere e approvare. Il documento riporta l'indicazione soltanto di taluni degli oneri contestati, in particolare spese di incasso e spese di sollecito. Non risultano invece specificate le modalità di capitalizzazione degli interessi, la quota associativa, l'obbligatorietà o facoltatività della polizza e il relativo costo. Il resistente ha anche trasmesso copia degli estratti conto, completi del documento di sintesi, che sarebbero stati periodicamente inviati al cliente. In particolare, nel documento di sintesi, si riviene indicazione relativa alle spese di incasso e di invio delle comunicazioni periodiche e al costo della copertura assicurativa.

Nel merito specifico delle richieste formulate (considerando in premessa che, anche sulla scorta delle verifiche operate, il costo effettivo applicato dall'intermediario si attesterebbe sul limite della soglia antiusura, senza tuttavia superarla), la pretesa restitutoria del ricorrente riguarda i versamenti indebitamente effettuati a far data dall'inizio del rapporto.

Il contratto per l'emissione della carta di credito si è concluso con lo scambio di una proposta formalmente avanzata dal cliente e contenuta in un altro modulo contrattuale, e della relativa accettazione che l'intermediario ha comunicato in occasione della trasmissione del supporto magnetico. Nonostante le gravi carenze informative, l'accordo fra le parti -in quanto concluso tramite lo scambio di formali dichiarazioni recanti l'indicazione, seppure generica, del servizio e del relativo costo- sembrerebbe integrare i requisiti di forma scritta e contenuto minimo prescritti dall'art. 117 del D.L.vo n. 385/1993.

Tuttavia, le condizioni e le voci di costo "non espressamente specificate" non possono essere validamente applicate nel corso del rapporto, né possono essere integrate a mezzo dei successivi documenti di sintesi: tanto vale, in particolare, per la modalità di capitalizzazione degli interessi e per i costi della polizza assicurativa che costituiscono, in effetti, le doglianze principali formulate dal ricorrente.

Con riferimento a quest'ultima, non è stata in alcun modo provata la conclusione del relativo contratto, quale che ne siano state le modalità di perfezionamento. Ne deriva l'illegittimità della pretesa da parte dell'intermediario dei costi concernenti la polizza in questione.

Secondo quanto accertato, l'intermediario ha proceduto giornalmente a computare a capitale gli interessi maturati. Al riguardo, la Delibera CICR 9 febbraio 2000 risulta autorizzare la capitalizzazione esclusivamente per i conti correnti bancari, a condizione che sia assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi. Nel caso qui in esame, trattandosi di un rapporto di diversa natura, si presenta applicabile, peraltro, l'art. 3 e, conseguentemente, si deve ritenere operante la generale normativa codicistica, con la connessa impossibilità di riportare a capitale la quota di remunerazione già maturata finché non vi sia domanda giudiziale di pagamento o accordo delle parti posteriore alla scadenza.

Sulla scorta delle motivazioni esposte, a parere del Collegio entrambe le doglianze prospettate dal cliente si dimostrano sostanzialmente fondate e, conseguentemente, il ricorso può essere accolto, determinando quantitativamente, anche alla luce di una valutazione equitativa, gli importi dovuti secondo quanto indicato nel dispositivo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 597 del 23 marzo 2011

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere:

- 442,75 euro per oneri assicurativi;**
 - 375,84 euro per interessi corrisposti;**
- oltre interessi al tasso legale a far data dal 2/9/2010.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI